

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 987

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)

di concerto col Ministro dell'interno
(MARONI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(PAGLIARINI)

e col Ministro del tesoro
(DINI)

(V. Stampato Camera n. 1242)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1994*

Disposizioni in materia di usura

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 644. - (*Usura*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o profitti usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura ad una persona in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e delle spese, escluse quelle per imposte o tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se gli interessi o i profitti usurari sono di valore superiore a otto volte il tasso di sconto della Banca d'Italia;

4) se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno di una persona;

5) se il reato è consumato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, artigianale, professionale o similare;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

È sempre disposto il sequestro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale di beni mobili o immobili dell'imputato o a lui dovuti per un valore pari alle somme costituenti il prodotto o il profitto del reato. Di tali beni, nonché dei beni corrispondenti all'eventuale maggiore valore degli interessi o altri profitti usurari, nei casi di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca a norma dell'articolo 240. Sono fatti salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. La condanna importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-*bis* e 36».

2. L'articolo 644-*bis* del codice penale è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è abrogato.

Art. 2.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.

Art. 3.

1. Nell'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: «640-*bis*,» è inserita la seguente: «644,».

Art. 4.

1. Nella lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo

le parole: «reati di ingiuria, minaccia,» è inserita la seguente: «usura,».

2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: «dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e 648-ter del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,».

Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: «ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.».

2. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,»;

b) nel comma 2, le parole: «persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice

penale,» sono sostituite dalle seguenti:
«persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,».

Art. 6.

1. È istituito presso le tesorerie provinciali dello Stato il «Fondo per contributi in conto interessi destinato ad agevolare i mutui in favore delle persone offese dal reato di usura».

2. Il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e i presupposti e le procedure per l'erogazione dei contributi sono disciplinati con legge successiva.

